

*Originale*

N. 10740/11  
N. 3860/13

R.G. notizie di reato N. 464/14 Reg. Sentenze  
R.G. Tribunale Data del Deposito: 7/10/14

Data di Irrevocabilità: \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_

Reg. Esec.

Reg. Rec. Crediti

Iscrizione nel SIC il \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE DI MONZA  
SEZIONE PENALE**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del giudice dott. Pierangela Renda, all'udienza del 06/02/2014, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

*a seguito di  
giudizio abbreviato*

nei confronti di:

V.W., nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia sito a Monza Via manzoni nr. 37.

*Libero, contumace*

Difeso/i da:

Avv. Federica GALBIATI, del foro di Monza con Studio in Monza VIA Manzoni nr. 37, di fiducia;

**IMPUTATO**

del reato p. e p. dall'art. 617 bis c.p. perché installava o si faceva installare sulla propria autovettura un'apparato radio che intercettava comunicazioni radio in uso ai carabinieri di Monza.

Fatto Accertato il 26.09.2011.

Con l'intervento del p.m. dott. S. Filippini (VPO) e del difensore di fiducia.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Il Pubblico Ministero: assoluzione.

La Difesa: si è associata alla richiesta del p.m., evidenziando la inutilizzabilità degli esiti della consulenza del p.m., trattandosi di atto irripetibile la cui fissazione non è stata notificata all'indagato.

## MOTIVAZIONE

Con decreto del 26.9.2012 V&V è stato citato a giudizio per rispondere del reato compiutamente indicato in intestazione.

Verificata la regolare costituzione delle parti, il difensore con procura speciale ha avanzato istanza, accolta, di rito abbreviato subordinato all'esame del consulente tecnico di parte B.

Sulle conclusioni delle parti il Tribunale ha pronunciato sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.

Questi i fatti accertati.

La tarda serata del 26.9.2010 una pattuglia dei carabinieri, su segnalazione di un collega, si portava in Arcore in via Centemero, ove da una vettura tg. AE. ivi parcheggiata, il richiedente aveva udito provenire conversazioni relative ad apparati radio dell'Arma dei Carabinieri. Sul posto i militari effettuavano una chiamata alla centrale operativa e rilevavano che era possibile sentirne il contenuto attraverso la radio collocata sulla predetta automobile.

Il mezzo risultava intestato a tal V.N. attraverso questa informazione gli operanti riuscivano a risalire a V&V con il padre convivente.

L'imputato nell'immediatezza affermava che la vettura era in suo uso, che lo scanner ivi collocato era di sua proprietà in quanto dipendente dell'istituto di vigilanza privata G.

I militari procedevano quindi, alla presenza del prevenuto, a prelevare e condurre in ufficio lo scanner in dotazione alla automobile, ancora acceso sulla frequenza VFO425.000.

Da accertamento tecnico effettuato presso il dipartimento per le comunicazioni della Lombardia emergeva che l'apparato prelevato e posto in sequestro all'accensione impostava la frequenza 424.975.MHz, solo in ascolto la frequenza 78.500 MHz, che non erano presenti altre frequenze in memoria.

Il dipartimento attestava altresì che l'apparato è riservato esclusivamente ai soggetti autorizzati da patente radioamatoriale, non posseduta dal prevenuto.

Le superiori emergenze erano controdedotte dal consulente tecnico della difesa che in corso di esame precisava di avere esaminato l'apparato alla presenza di un appartenente ai carabinieri e all'interno degli uffici dei militari.

Secondo le risultanze tratte dal consulente alla accensione l'apparecchio si sintonizzava sulla frequenza libera 144 MHz contrariamente a quanto emerso in sede di accertamento tecnico disposto dal pm.

Il consulente spiegava tale difformità con agevole manipolazione cui può essere sottoposto un apparato del tipo di quello in sequestro (ad es. esempio anche a seguito dell'accertamento del dipartimento della comunicazione, potenzialmente idonea ad alterare i dati), precisando altresì che le bande in uso riservato all'arma dei carabinieri non sono state captate in occasione del suo esame.

Secondo la prospettazione offerta dal consulente della difesa l'accertamento tecnico eseguito presso il dipartimento regionale della comunicazione avrebbe dovuto essere preceduto dalla creazione di una copia dell'apparato in maniera da lasciare invariati i dati contenuti in quello posto in sequestro e consentirne un accertamento nel contraddittorio delle parti.

Alla stregua di tali emergenze il Tribunale rileva che invero la potenziale alterazione dei dati dell'apparato introdotta dal consulente della difesa rende inutilizzabile gli esiti dell'accertamento tecnico disposto dal p.m., che per la sua irripetibilità avrebbe dovuto essere svolto con le forme procedurali dell'accertamento tecnico irripetibile.

Nel merito inoltre le argomentazioni fattuali e valutative introdotte dalla difesa appaiono

idonee a contraddire le risultanze di accusa di talchè si impone una sentenza assolutoria dell'imputato dal reato ascritto per insussistenza del fatto, quantomeno con la formula dell'art. 530 co. 2 c.p.p.

La natura della formula adottata dal Tribunale comporta la confisca dell'apparato in sequestro.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 442 e 530 co. 2 c.p.p.

**ASSOLVE**

V.V. dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Confisca di quanto in sequestro.

Termine di giorni 90 per la motivazione.

Monza, 6 febbraio 2014.

IL GIUDICE  
(dott. Pierangela Renda)

Depositato in cancelleria  
oggi 21/2/2014  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Claudia Fabbrini